



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 264 / 2021

OGGETTO:PIANO ATTUATIVO (P.A.) DI INIZIATIVA PRIVATA LC/17 VIA CAPPELLETTA, IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE, ADOTTATO DAL COMUNE DI DIZZASCO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 10 AGOSTO 2021. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - 1) “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018, Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei Criteri e dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21 aprile 2012 (vigente dal 28 novembre 2012 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 48 – Serie Avvisi e Concorsi).
- Successivamente il PGT è stato puntualmente modificato con una variante SUAP approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 novembre 2016 (pubblicata sul BURL n. 14 del 05 aprile 2017 – Serie Avvisi e Concorsi), rettificata con deliberazione Consiliare n. 15 dell’11 luglio 2020, ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04 maggio 2021, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008), il Comune ha dato avvio al procedimento di Verifica di Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.A. in oggetto e ha contestualmente individuato le relative Autorità Procedente e Competente ai sensi della normativa vigente.
- Il Comune ha messo a disposizione la documentazione per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS in data 15 giugno 2021 e la Provincia di Como ha espresso il parere (prot. n. 28169 del 13 luglio 2021) entro i 30 giorni dall’avviso della messa disposizione della documentazione.
- E’ stata svolta la Conferenza di Verifica di Esclusione dalla VAS in data 21 luglio 2021, in seguito alla quale è stato emesso il Decreto di Esclusione prot. n. 2235 del 26 luglio 2021 ed è stata data comunicazione della decisione (con atto prot. n. 2238 del 26 luglio 2021).
- Il Decreto di Esclusione citato nelle premesse della deliberazione di adozione del P.A. LC/17 (della quale formano parte integrante), è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS come richiesto dalla normativa vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10 agosto 2021, il Comune ha adottato lo strumento urbanistico in oggetto.

- Con nota n. 3202 del 27 agosto 2021 (ricevuta dalla Provincia in pari data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di competenza.
- Con lettera n. 34968 del 07 settembre 2021, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico di cui trattasi, è il giorno 24 dicembre 2021.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non risulti necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Considerato che la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

- A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.**

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

PARTE 1°

La Valutazione di compatibilità del Piano Attuativo in variante al PGT con il PTCP

1 La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*” stabilisce (art. 4, comma 3) che la procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione e approvazione. I provvedimenti di approvazione senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili.

Relativamente alla variante al PGT in oggetto si prende atto che il Comune ha trasmesso la relativa documentazione dalla quale si può constatare quanto segue in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.

- il Comune ha avviato il procedimento per l’approvazione dell’ambito LC/17 in variante al PGT il 04.05.2021 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i.;
- il Comune ha messo a disposizione la documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS in data 15.06.2021 e la Provincia di Como ha espresso il parere (prot. n. 28169 del 13/07/2021) entro i 30 giorni dall’avviso della messa disposizione della documentazione;
- è stato emesso decreto di esclusione dalla VAS (decreto del 26.07.2021 prot. n. 2235) ed è stata data comunicazione della decisione (atto prot. n° 2238 del 26.07.2021);
- il decreto di esclusione è citato nelle premesse della Delibera di Adozione del PGT che sono parte integrante della Delibera stessa;
- il decreto di esclusione è stato messo a disposizione del pubblico (pubblicazione sul sito web SIVAS) come richiesto dalla normativa vigente.

Si richiama il contributo della Provincia espresso in data 13 luglio 2021 (prot. 28169) in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, in ordine alle seguenti richieste/suggerimenti:

- verificare la vigenza del Documento di Piano, la cui validità è stabilita dall’art. 8 della LR 12/05 in cinque anni.
- apportare al progetto urbanistico edilizio le opportune modifiche al fine di renderlo coerente con la scheda urbanistica alla luce di un’incongruenza tra la scheda urbanistica presente nella Relazione e il progetto urbanistico riportato sulla tavola 1, con particolare riferimento all’identificazione dell’area edificabile/di concentrazione volumetrica e delle aree di pertinenza da mantenere a verde.
- precisare nella scheda dell’ambito che le aree identificate come “*pertinenza da mantenere a verde non soggette a trasformazioni o rimodellazioni morfologiche*” appartengono alla rete ecologica del PTCP in coerenza a quanto riportato sulla tavola 8 “*Sintesi delle previsioni di piano*”.
- aggiornare il calcolo consumo di suolo contenuto nel PGT tenendo conto dell’area urbanizzata individuata sulla tav. DP-TAV04-AU-PTCP del PGT. Calcolare le aree aggiunte dalla Variante che interessano la rete ecologica e scomputare le aree restituite alla rete ecologica che avevano determinato consumo di suolo nel PGT.

- produrre e allegare alla documentazione di variante copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.

Le stesse risultano recepite ad esclusione del suggerimento in merito alla verifica della vigenza del Documento di Piano in quanto di ciò non si dà atto nella documentazione pubblicata.

2 Aspetti paesaggistico-ambientali

2.1 La rete ecologica del PTCP

Nella valutazione di compatibilità con il PTCP viene posta particolare attenzione alle previsioni urbanistiche che interessano gli elementi costitutivi della rete ecologica.

La variante al piano attuativo LC/17 comporta l'ampliamento dell'ambito in una piccola porzione di mq 257 di suolo naturale, che non genera un impatto tale da compromettere la funzionalità dell'ambito agricolo strategico e conseguentemente non interferisce con gli elementi costitutivi della rete ecologica. Restituisce invece alla rete ecologica mq 478.

Il Piano Attuativo in variante al PGT in valutazione è pertanto compatibile con le finalità di conservazione della struttura e della funzionalità della rete ecologica del PTCP.

2.2 Il Paesaggio

Il Piano Attuativo in variante al PGT non risulta collocato in un'area soggetta a vincolo paesaggistico e/o interferenti con elementi primari del paesaggio individuati dai Piani sovraordinati.

Non si rilevano conseguentemente criticità.

3 Aspetti urbanistico-territoriali

In premessa si evidenzia che la valutazione di compatibilità con il PTCP viene effettuata solamente per le modifiche apportate al perimetro e agli indici dell'ambito denominato LC/17. Tale precisazione risulta necessaria nonostante l'elaborato "Rv – Relazione illustrativa della variante" contenga anche modifiche in ampliamento (da 985 mq di St a 1.080 mq) all'adiacente ambito LC/16, come riclassificazione delle aree precedentemente inserite nell'ambito LC/17. Tuttavia né l'oggetto della Deliberazione di adozione n. 30 del 10.08.2021 né la richiesta del Comune di verifica di compatibilità pervenuta in data 27 agosto 2021 contengono specifici riferimenti all'ambito LC/16 e sue modifiche.

A tal riguardo si invita a rendere coerenti i contenuti della documentazione di Variante con l'oggetto della deliberazione.

In riferimento agli aspetti urbanistici e territoriali le principali modifiche proposte nella variante al Piano Attuativo LC/17 riguardano l'inclusione nel perimetro dell'ambito di trasformazione di un lotto esterno, con la conseguente possibilità di trasferimento volumetrico, in una differente localizzazione degli ambiti destinati a rete ecologica provinciale e nella richiesta di attribuzione di una ulteriore volumetria quale premialità.

Nell'ambito del procedimento di VAS, con parere in data 13 luglio 2021 (prot. 28169), la Provincia ha segnalato al Comune la necessità di effettuare degli aggiornamenti rispetto al calcolo della superficie di espansione residua.

Nella Relazione illustrativa della variante urbanistica (pag. 6) è riportato che il bilancio del consumo di suolo ai sensi dell'art. 38 del PTCP come segue:

- la soglia per il consumo di suolo per Dizzasco (da PGT), esclusi i criteri premiali, risulta di mq 8.428;
- il nuovo limite ammissibile di consumo di suolo a seguito della presente variante è:
 $\text{mq } (8.428 - 1.727 - 257 + 478) = \text{mq } 6.922$

A seguito della verifica effettuata d'ufficio, risulta che alla S.A.E. di mq 12.966 (comprensiva di incremento addizionale I.Ad., come da provvedimento di valutazione di compatibilità n° 20 del 02 dicembre 2011), vanno sottratti il consumo di suolo del PGT (3.816 mq), l'ulteriore consumo di suolo della variante (257 mq), nonché aggiunta la superficie che variante cede alla rete ecologica (478 mq).

La Superficie Ammissibile di Espansione (S.A.E.) residua, rideterminata in mq 9.371 (12.966 mq - 3.816 mq - 257mq + 478 mq) potrà essere utilizzata dal Comune nelle successive Varianti di PGT. Si chiede pertanto di aggiornare il dato riportato nella Relazione Illustrativa, erroneamente calcolato in 6.922 mq.

Le modifiche all'ambito di trasformazione LC/17 via Cappelletta si ritengono compatibili con i contenuti del PTCP.

Per quanto concerne il progetto urbanistico edilizio, con riferimento al contributo espresso dalla Provincia in data 13 luglio 2021 prot. n. 28169 in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, in merito all'osservazione riguardante l'identificazione dell'area edificabile/di concentrazione volumetrica e delle aree di pertinenza da mantenere a verde, si evidenzia che sono state apportate le opportune modifiche al fine di renderlo coerente con la scheda urbanistica.

Per quanto attiene invece il contenuto presente nella Relazione illustrativa – conteggi del medesimo progetto – elaborato A, *si evidenzia che occorre ricalcolare le superfici delle aree rappresentate nello schema di ripermimetrazione dell'ambito di trasformazione, la cui somma risulta di mq 4.280 anziché mq 4.000 (cfr. nuova scheda AT).*

4 Aspetti geologici

Fermo restando che la dichiarazione trasmessa assevera la compatibilità geologica dell'intervento con gli strumenti di pianificazione vigenti, a titolo collaborativo si segnala che:

- *le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.*

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento:

- A** Attesta ai sensi della normativa vigente che il Piano Attuativo (P.A.) di iniziativa privata LC/17 Via Cappelletta, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, adottato dal Comune di Dizzasco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10 agosto 2021, è compatibile con il PTCP alle seguenti condizioni e prescrizioni:

3. Aspetti urbanistico-territoriali

- La valutazione di compatibilità con il PTCP viene effettuata solamente per le modifiche apportate al perimetro e agli indici dell'ambito denominato LC/17 per le considerazioni riportate in narrativa.
- La Superficie Ammissibile di Espansione (S.A.E.) residua, rideterminata d'ufficio in mq 9.371 (12.966mq – 3.816 mq – 257mq + 478 mq) potrà essere utilizzata dal Comune nelle successive Varianti di PGT. Si chiede pertanto di aggiornare il dato riportato nella Relazione Illustrativa, erroneamente calcolato in 6.922 mq.
- Il Comune dovrà ricalcolare gli importi delle superfici delle aree rappresentate nello schema di ripermetrazione dell'ambito di trasformazione – elaborato A, la cui somma risulta di mq 4.280 anziché mq 4.000 (cfr. nuova scheda AT).

- B)** Formula le seguenti indicazioni sulle quali il Comune può assumere le relative determinazioni con le modalità che riterrà più opportune:

1.1 La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

Si ricorda quanto contenuto nel contributo della Provincia espresso in data 13 luglio 2021 (prot. 28169) in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, in ordine al seguente suggerimento, in quanto di ciò non si dà atto nella documentazione pubblicata:

- verificare la vigenza del Documento di Piano, la cui validità è stabilita dall'art. 8 della LR 12/05 in cinque anni.

3. Aspetti urbanistico-territoriali

- rendere coerenti i contenuti della documentazione di Variante con l'oggetto della deliberazione.

4. Aspetti geologici

Si ricorda che:

- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1.1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

In relazione alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 e s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Piano Attutivo in Variante allo strumento urbanistico vigente. Rispetto alle previsioni del PGT del Comune di Dizzasco vigente al 1° dicembre 2014, la documentazione di Variante adottata prevede una modifica del perimetro degli ambiti di trasformazione LC/16 ed LC/17 ed una diversa distribuzione dell'area di concentrazione volumetrica, con applicazione del bilancio ecologico del suolo secondo quanto disposto dalla citata LR 31/14. Con delibera di C.C. n° n. 30 del 10 agosto 2021, è stata tuttavia adottata solo la Variante relativa all'ambito LC/17. La valutazione di coerenza con l'Integrazione del PTR verte pertanto solo su quest'ultimo ambito.

1.2 Il Bilancio ecologico del suolo (BES)

Fino all'adeguamento del PTCP e comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano e piani attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n° 31/14 s.m.i. (1° dicembre 2014).

Per bilancio ecologico si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzate e urbanizzabile che contestualmente viene ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.

In relazione agli aspetti quantitativi del bilancio ecologico dell'ambito LC/17, la documentazione di Variante evidenzia che le modifiche introdotte determinano una riduzione dell'area di concentrazione volumetrica rispetto a quanto previsto dal PGT vigente (da 2.705 mq a 2.200 mq).

A titolo di mera collaborazione, si evidenzia che la modifica dell'area di concentrazione volumetrica dell'ambito LC/16 (da 710mq a 750 mq), così come prospettato nella documentazione di Variante adottata, unitamente alle modifiche apportate all'ambito LC/17, rispetterebbe comunque il bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.

All'interno dell'ambito di trasformazione LC/17 viene inoltre inserita un'area di circa 420 mq, non computata ai fini del bilancio ecologico che, in base alle previsioni del PGT vigente (*zona VA- Aree ed ambiti ad elevata incidenza di verde*), si configura come area urbanizzata. Inoltre per le aree non oggetto di trasformazione, la Variante prevede che vengano mantenute all'esterno della recinzione di proprietà, nello stato di naturalità a bosco. Tali aree vengono inoltre inserite nella rete ecologica del PTCP con l'applicazione dell'art.11 delle norme del PTCP stesso.

In relazione agli aspetti qualitativi, la documentazione di Variante contiene una disamina del valore naturalistico, paesaggistico ed agronomico delle aree coinvolte, evidenziando un bilancio neutro o migliorativo rispetto ai vari aspetti indagati.

La Variante pertanto risulta coerente con i criteri dettati dall'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune di Dizzasco adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 10 agosto 2021 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per l'ambito oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Lì, 26/10/2021

IL RESPONSABILE

CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

